



POLO DIDATTICO CONVITTO "P. GALLUPPI" CATANZARO CENTRO CON ANNESSE

SCUOLE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO

CORSO MAZZINI, 51 – 88100 CATANZARO

Uffici Amministrativi: 0961/741155 – Fax 0961/744768 – CM CZVC01000A

E-mail: czvc01000a@istruzione.it - czvc01000a@pec.istruzione.it

C.F.Convitto 80003060797 C.F.Scuole annesse 97036480792

www.convittogalluppicz.edu.it

REGOLAMENTO CONTENENTE CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE DA PARTE DEL DIRIGENTESCOLASTICO - AI SENSI DELL'ART. 45, C. 2, DEL DECRETOINTERMINISTERIALE N. 129 DEL28 agosto 2018 – INTEGRATO DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI A NORMA DELL'ART.36 DEL DECRETO LEGISLATIVO18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVO DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO N. 56 DEL 19 APRILE 2017 - CORRELATE LINEE GUIDA ANAC

(Approvato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n°9 del 10/03/2021 e dal Consiglio di Istituto con deliberazione n°43 del 28/04/2021)

IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 97 della Costituzione Italiana;

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTE le Linee Guida ANAC attualmente vigenti aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.L. 19 aprile 2019, n.32 c.d. "Sblocca cantieri" convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n.55;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la nota Miur - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV, Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale - prot. n.2674 del 5 marzo 2013, avente ad oggetto *"Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP. Obbligo per le Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni-quadro"*;

TENUTO CONTO delle precisazioni in merito agli acquisti delle istituzioni scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. n. 95/2012 e della Legge n.3354 del 20 Marzo 2013;

VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 che riporta le modalità di acquisizione per i beni informatici e la connettività;

CONSIDERATO che l'espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell'istituzione scolastica non può prescindere dall'ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell'ottica della piena efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa;

ADOTTA

IL PRESENTE REGOLAMENTO CONTENENTE CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE DA PARTE DEL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO - AI SENSI DELL'ART. 45, C. 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 129 DEL 28 agosto 2018 – INTEGRATO DAL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI A NORMA DELL'ART.36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVO DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO N. 56 DEL 19 APRILE 2017 - CORRELATE LINEE GUIDA ANAC

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del D.L. 129/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche", del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice dei Contratti" e delle correlate Linee Guida ANAC, l'attività amministrativa concernente lo svolgimento dell'attività negoziale con soggetti terzi, nonché i criteri e le limitazioni per lo svolgimento da parte del Rettore - Dirigente Scolastico del Polo Didattico Convitto "P. Galluppi" di Catanzaro delle seguenti attività negoziali:
 - Affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a € 10.000,00;
 - Contratti di sponsorizzazione;
 - Contratti di utilizzazione dei siti informatici da parte di soggetti terzi;
 - Convenzioni relative a prestazioni del personale della Scuola e degli alunni per conto terzi;
 - Alienazione di beni o servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
 - Acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
 - Partecipazione a progetti internazionali.
2. Il Rettore - Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'istituzione scolastica, esercita il potere negoziale necessario all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45 del D.L. 129/2018.
3. L'attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.
4. Il Rettore - Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al DSGA o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'art. 25-bis comma 5 del D.Lgs n. 29 del 3/2/1993.

5. È vietato il rinnovo tacito dei contratti (art. 25 della legge 62/05).
6. È vietato il frazionamento artificioso degli appalti e forniture al fine di eludere il limite di valore economico previsto dall'art. 35 c. 6 del D.Lgs. 50/2016.
7. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, di cui all'articolo 21 del D.I. 129/2018, è determinato in € 500,00. Il fondo economale è gestito dal DSGA.

Art. 2 Procedure di affidamento ed esecuzione di appalti per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 10.000,00 il Rettore – Dirigente Scolastico potrà procedere all'affidamento diretto - previa sintetica motivazione nella determina a contrarre.
2. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari a € 10.000,00 e inferiore ad € 40.000,00 il Rettore – Dirigente Scolastico potrà procedere secondo quanto previsto dall' art. 36 c. 2, lett. a, del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017, con valutazione discrezionale, caso per caso, all'affidamento diretto "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici", alla procedura negoziata o alla procedura ristretta.
3. Le procedure e i limiti di importo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sono quelle descritte negli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 50/2016, cui si rimanda integralmente.
4. Ai fini dell'affidamento di lavori, servizi e forniture bisognerà, relativamente ai settori per i quali è previsto dalla normativa vigente, verificare preliminarmente l'esistenza e la validità di convenzioni CONSIP, qualora utilizzabili, e l'eventuale ricorso al MEPA.

Art. 3 Procedure di affidamento ed esecuzione di appalti per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie, di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Il Rettore Dirigente Scolastico, può, altresì, applicare le disposizioni di cui all'art.50 del D.Lgs. 50/2016.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, la Stazione appaltante può procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00 secondo quanto integralmente previsto dal D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017 ovvero mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016.
3. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, previa intesa con l'Ente proprietario, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente.

Art. 4 - Procedure di affidamento ed esecuzione di appalti per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 150.000,00 ed inferiore a euro 350.000,00

1. Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 euro e inferiore a € 350.000,00 euro (IVA esclusa), la stazione appaltante ricorre - ai sensi del comma 2, lettera c) dell'articolo 36 del D.lgs. 50/2016 - alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 DEL d.Lgs. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Art. 5 - Individuazione dei lavori eseguibili

1. I lavori eseguibili sono individuati dall'Istituto Scolastico, in qualità di stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - a. manutenzione di opere o di impianti;
 - b. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - c. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - d. lavori necessari per la compilazione di progetti;

- e. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
2. La procedura di affidamento per l'esecuzione dei lavori avverrà secondo gli importi indicati all'art. 2. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto dell'IVA.

Art. 6 - Affidamenti al di fuori del campo CONSIP

1. L'acquisizione di beni e servizi è subordinata alla preventiva procedura di consultazione delle convenzioni CONSIP. Ai sensi della nota M.I.U.R. 3354 del 20/03/2013 si può procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi:
 - A. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare;
 - B. qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;
 - C. qualora l'importo del contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso rispetto ai parametri prezzo/qualità stabilito dalle convenzioni Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, co. 1, ultimo periodo, del DL 95/2012 come modificato dall'art. 1, comma 154, legge n. 228 del 2012).
2. L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip deve essere subordinata alla preliminare verifica della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni Consip ovvero ad una analisi di convenienza comparativa. Qualora all'esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione Consip, il Dirigente Scolastico autorizza con determinazione motivata l'acquisto fuori convenzione. L'acquisizione di beni e servizi, al di fuori delle convenzioni CONSIP, è ammessa in relazione alle seguenti forniture:
 - a) Acquisti di generi di cancelleria, pulizia, materiale informatico, materiale per piccole manutenzioni.
 - b) Acquisti per manutenzione di mobili, arredi, suppellettili e macchine di ufficio.
 - c) Acquisti di servizi per:
 - Visite e viaggi d'istruzione, stages;
 - Assicurazione infortuni e responsabilità civile per fatti del personale scolastico e alunni;
 - Climatizzazione dei locali e sistema di allarme.
3. Il ricorso all'acquisizione al di fuori delle convenzioni Consip è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 7 - Indagini di mercato

1. Il Rettore - Dirigente Scolastico, per acquisti extra CONSIP, provvede alla individuazione del "mercato di riferimento dell'Istituto", per la scelta di professionisti/fornitori di lavori, beni e servizi operanti nel comprensorio territoriale del Comune, provinciale, regionale e successivamente al territorio nazionale. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.
2. Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs.50/2016, le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione della Stazione appaltante previsti dal Codice dei contratti pubblici, dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Art. 8 - Determina a contrarre

1. Per manifestare la propria volontà di stipulare un contratto ovvero indire la procedura comparativa, la stazione appaltante redige una determina a contrarre, atto di spettanza dirigenziale che deve

obbligatoriamente indicare:

- a) Il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- b) L'oggetto del contratto;
- c) Il valore economico;
- d) La forma del contratto;
- e) Le clausole ritenute essenziali;
- f) Le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta (sarà indicato in forma sintetica l'eventuale deroga al principio di rotazione degli inviti e dell'affidamento ai sensi dei punti 3.6 e 3.7 delle linee guida ANAC n°4, la motivazione dell'eventuale conferma tra gli invitati o nell'individuazione dello stesso affidatario uscente).
- g) La deliberazione a contrattare, ancorché esecutiva, è sempre revocabile trattandosi di atto che non vincola l'amministrazione la quale può pertanto ritirarla per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Art. 9 - Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il Rettore Dirigente Scolastico opera come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Stazione appaltante, di cui all'art.5 della Legge n.241/90 e all'art. 31 D.lgs. 50/2016, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
2. Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Rettore Dirigente Scolastico si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A. Il Rettore Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente.
3. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Rettore Dirigente Scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h) del D.l. 129/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Art. 10 - Ruolo e funzione del DSGA nella procedura per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture

1. Il D.S.G.A. coadiuva il Rettore Dirigente Scolastico in tutte le fasi iniziali, endoprocedimentali e terminali della procedura per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.l.129/2018, del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e della normativa vigente in materia. Nello specifico, in merito a:
 - a. fase iniziale e prodromica alla predisposizione degli atti a firma del Rettore Dirigente Scolastico per l'avvio della procedura;
 - b. indagini di mercato, verifica di eventuali accordi quadro e convenzioni CONSIP, verifica dei requisiti dei fornitori di lavori, beni e servizi;
 - c. eventuale proposte per la costituzione della commissione di gara;
 - d. redazione dei contratti di fornitura di lavori, beni e servizi per la stipula da parte del Rettore Dirigente Scolastico;
 - e. predisposizione del procedimento per gli acquisti online (sia sul mercato elettronico della PA che attraverso le modalità del commercio elettronico), previa verifica di disponibilità finanziaria; pubblicazione, attraverso il responsabile del sito, nella sezione "Amministrazione Trasparente" di tutte le informazioni relative alla procedura di gara e alla stipula dei contratti secondo le prescrizioni della normativa vigente e del presente Regolamento;
 - f. custodisce agli atti la documentazione raccolta nel corso della procedura di gara e di stipula dei contratti, verbalizzando, se necessario, le operazioni svolte motivandone le scelte, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di "accesso civico" agli interessati.
2. Al D.S.G.A., nell'ambito delle competenze di cui all'art.3 del D.l.129/2018, compete l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale per le minute spese, giusto art. 1 c. 6 del presente regolamento.

Art. 11 - Ruolo e funzione del DS nella procedura per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture

1. Il Rettore Dirigente Scolastico, coadiuvato dal D.S.G.A. in tutte le fasi iniziali, endoprocedimentali e terminali della procedura per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.l.129/2018, del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e della normativa vigente in materia:
 - a. definisce e avvia, formalmente con proprio decreto, la procedura per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.l.129/2018, del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e della normativa vigente in materia;
 - b. verifica i requisiti dei fornitori di lavori, beni e servizi;

- c. costituisce, laddove necessario, la commissione di gara avvalendosi, quando necessario, di esperti esterni;
- d. stipula i contratti di fornitura di lavori, beni e servizi;
- e. effettua gli acquisti online (sia sul mercato elettronico della PA che attraverso le modalità del commercio elettronico), previa dichiarazione di disponibilità finanziaria da parte del D.S.G.A.;
- f. dispone la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" di tutte le informazioni relative alla procedura di selezione dei fornitori e alla stipula dei contratti secondo le prescrizioni della normativa vigente e del presente Regolamento.

Art. 12 - Requisiti dell'operatore economico

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare:
 - a. idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b. capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c. capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali - a titolo esemplificativo - l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
2. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
3. Resta nella facoltà della stazione appaltante indicare i criteri di selezione idonei e basati su dati oggettivi al fine dell'accertamento delle caratteristiche oggettivamente più rilevanti ai fini selezione dell'operatore economico in grado di offrire nel rispetto dei tempi e costi indicati dall'amministrazione il servizio più efficace ed efficiente, nel rispetto della normativa vigente.
4. Sono escluse dalla contrattazione le ditte che:
 - a. Si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo e in qualsiasi altra forma equivalente, secondo la legislazione vigente;
 - b. nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati che attengono alla moralità professionale e per reati finanziari;
 - c. in precedenti contratti si sono resi colpevoli di grave negligenza, malafede, inadempienze debitamente comprovate;
 - d. non siano in regola con gli obblighi relativi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali a favore a favore dei lavoratori o al pagamento di tasse e/o imposte;
 - e. siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

Art. 13 – Lettera d'invito

1. La lettera di invito, per ogni forma di contrattazione, rappresenta un mero invito ad offrire che qualifica la controparte come proponente e impegna l'Istituzione scolastica solo dopo l'aggiudicazione definitiva.
2. La controparte non può invocare la responsabilità precontrattuale ove l'Ente assumendo un provvedimento motivato, decida di non far luogo alla aggiudicazione o alla revoca della gara.
3. La lettera di invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti e i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole che, ove siano disattese, portano all'esclusione dalla gara, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs50/2016.
4. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni soggette ad integrazione, ma che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, si applica l'art.83, comma 9, del D.Lgs50/2016.
5. Le lettere di invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite con sistemi che assicurino la massima certezza circa tale adempimento. Di norma deve essere utilizzato l'invio a mezzo PEC o altro strumento

telematico di negoziazione come stabilito dall'art. 40 del D.Lgs 50/2016. Gli altri sistemi di estensione dell'invito quali i telefax, la posta elettronica non certificata, la posta ordinaria e raccomandata sono da ritenersi applicabili solo in presenza di situazioni eccezionali da motivare debitamente.

Art. 14 - Pubblicità

1. Le determinazioni dirigenziali relative all'attività negoziale, ai contratti e alle convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell'art. 48 del D.l. 129/2018 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale), sono messi a disposizione degli organi collegiali competenti, sono pubblicati sul sito internet www.convittogalluppicz.edu.it sezione "Amministrazione Trasparente".
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) e c) del D.lgs 50/2016, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati a rispondere alla procedura di acquisto.
3. Viene altresì assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, mediante istanza presentata tramite PEO czvc01000a@istruzione.it e czvc01000a@pec.istruzione.it
4. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia.

Art. 15 – Le offerte

1. I termini da concedere alle ditte per la partecipazione alle gare sono stabiliti nel rispetto delle norme vigenti.
2. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle norme, modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare l'affidamento.
3. Le offerte devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle ditte e non possono contenere correzioni che non siano da lui convalidate con apposite sottoscrizioni. Di norma deve essere utilizzato l'invio a mezzo PEC o altro strumento telematico di negoziazione come stabilito dall'art. 40 del D.Lgs. n°50/2016. Eventuali deroghe a tali sistemi devono essere adeguatamente motivate.
4. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con un semplice riferimento ad altra offerta.
5. Le offerte debbono riportare all'esterno, in modo chiaro ed inequivocabile, il nominativo del partecipante e l'indicazione della gara cui si riferiscono. Ove sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, si deve utilizzare il sistema del plico multiplo. In tal caso il plico contenente la sola offerta, chiuso in altro più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione, verrà aperto soltanto se la documentazione necessaria per l'ammissione risulterà regolare.
6. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente.
7. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricezione dell'offerta stessa, farà fede la ricevuta della PEC o il timbro di arrivo e la declaratoria o attestazione circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta dal funzionario responsabile del procedimento.
8. Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per la stazione appaltante. Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il prezzo risultante dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti.
9. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate o integrate e diventano quindi impegnative per la ditta proponente.
10. Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita in un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello indicato nella lettera di invito o, in mancanza di tale indicazione, per quello previsto dalla normativa vigente per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione.
11. Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell'aggiudicazione, deve essere acquisita, prima di procedere all'esame delle offerte, la conferma circa la loro validità.
12. In caso di offerte anormalmente basse si applica l'art. 97 del D.Lgs. n°50/2016.

Art. 16 – Offerte risultanti uguali

1. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che "In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di migliororia (...) in

sede di valutazione delle offerte (...). Si procede quindi al rilancio della gara con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. Non è consentita l'estrazione a sorte.

Art. 17 – Annullamento e revoca della gara

1. L'annullamento, la revoca di una gara in corso di espletamento necessita di una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato solo a tutela dell'interesse pubblico e non in presenza di irregolarità formali che possono dar luogo ad una sanatoria.
2. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria.

Art. 18 - Modalità di svolgimento della procedura di gara

1. Il Dirigente Scolastico, a seguito della determina con la quale è stata stabilita la procedura di gara, coadiuvato dal DSGA, procede all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici, verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico - finanziaria.
2. A seguito dell'individuazione degli operatori economici, il Direttore SGA provvede ad inviare agli stessi la lettera di invito, contenente i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggioso;
 - h) eventuali penali in conformità delle disposizioni del codice;
 - i) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di retribuzione e dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
 - l) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - m) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Art. 19 – Selezione e individuazione dell'aggiudicatario

1. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, il DS, provvede alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50 del 2016, e i membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte, individuando, mediante apposito verbale, l'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 c. 4, il Dirigente Scolastico, o il RUP da lui nominato, procede alla valutazione delle offerte pervenute. L'individuazione dell'affidatario è sempre effettuata dal Dirigente Scolastico. Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell'operatore economico, individuato come miglior offerente.
3. Nelle procedure di acquisto con procedura negoziata sotto soglia di cui al presente regolamento e di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50 del 2016, in considerazione delle minime entità di spesa e della semplicità della valutazione e comparazione delle offerte, si può procedere alla valutazione delle offerte pervenute in un'unica seduta, salvaguardando la procedura riservata in fase di valutazione tecnica da parte della Commissione/RUP.

Art. 20 – Commissione Giudicatrice di gara

1. L'espletamento dell'aggiudicazione di procedura sotto soglia o procedura aperta esperita col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è demandato ad una apposita commissione.
2. La commissione di gara è composta dal Presidente, da due componenti e da un segretario con funzione di verbalizzante, individuati secondo le modalità di cui ai successivi commi.
3. La Presidenza di dette commissioni è affidata dal Dirigente a persona dallo stesso individuata, secondo il

principio di rotazione, tenuto conto della particolare tipologia di gara da espletare.

4. Gli altri componenti della commissione sono nominati dal Dirigente secondo il principio di rotazione, tenuto conto della particolare tipologia di gara da espletare.
5. I compiti di segretario verbalizzante sono svolti da un dipendente dell'Istituzione scolastica esterno alla commissione.
6. La commissione espleta i propri lavori in forma collegiale, con la presenza di tutti i commissari.
7. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti. Il processo verbale di gara, redatto dal segretario della commissione, viene sottoscritto da tutti i commissari.

Art. 21 - Contenuti del contratto

1. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella lettera di invito e deve di norma includere le condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le modalità di pagamento, la facoltà dell'istituzione di risolvere il rapporto nei casi di inadempienza e/o di esecuzione in danno, salvo il risarcimento di cui all'art. 18 ed altre eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica di regolare esecuzione.
2. Il contratto deve avere termini di durata certi. Fatti salvi i casi consentiti dalla legge la durata non può essere variata in corso di esecuzione del contratto.

Art. 22 – Stipula del contratto

1. La stipulazione consiste nella redazione formale del contratto. Essa consegue alla fase di aggiudicazione definitiva, secondo quanto disposto dai commi da 8 a 11 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.. I contratti sono stipulati dal D.S. o da persona dallo stesso delegata.
2. Ai sensi dell'art.32 comma 10 del D.Lgs. n°50/16 è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
3. La ditta aggiudicatrice è tenuta a versare, di norma prima della stipula del contratto, l'eventuale importo dovuto per le spese contrattuali, cioè quelli di copia e bollo, gli oneri di registrazione del contratto. Tale importo viene versato direttamente al DSGA mediante assegno circolare non trasferibile oppure mediante bonifico bancario presso l'istituto cassiere dell'istituzione scolastica. Al DSGA compete la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
4. I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme:
 - a. in forma pubblica con atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n°50/2016, e cioè a mezzo di un Notaio allorché lo richieda l'Amministrazione o il contraente privato. L'indicazione del nominativo del Notaio rogante compete alla parte a carico della quale sono poste le spese contrattuali.
 - b. in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del DSGA in veste di ufficiale rogante.
 - c. mediante scrittura privata autenticata ai sensi degli artt.2702 e 2703 del Cod. Civile.
 - d. per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
5. I contratti possono altresì essere stipulati, oltre che nelle forme pubblica e pubblica amministrativa, secondo le sotto riportate modalità:
 - a. per mezzo di scrittura privata, firmata dal Dirigente e dalla controparte
 - b. con atto separato di obbligazione sottoscritta dall'offerente ed accettata dall'Istituzione scolastica per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato
 - c. per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali (offerta e successiva conferma d'ordine).
5. Tranne i casi in cui la forma del contratto è prescritta dalla legge, essa verrà determinata all'atto della determinazione a contrattare, tenendo conto del valore economico del contratto o della natura delle forniture e nel rispetto dei principini efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa.
6. L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine indicato nella comunicazione alla ditta aggiudicata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto. Decorso inutilmente il termine il Dirigente potrà revocare l'aggiudicazione e disporre l'affidamento a favore dell'offerente che segue in graduatoria. In tal caso l'Istituzione scolastica è liberata da ogni obbligo verso la parte inattiva.
7. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di attivare tutte le azioni da porre in essere per l'esecuzione del

contratto e il risarcimento dei danni.

Art. 23 – Adempimenti connessi alla stipula

1. Il D.S.G.A. è abilitato a rogare i contratti ai sensi della tabella A allegata al CCNL 29/11/2007, nell'esclusivo interesse dell'Istituzione scolastica, secondo la normativa vigente in materia.
2. I contratti e gli atti di sottomissione, conclusi dall'Istituzione scolastica e stipulati in forma pubblica ordinaria, ovvero in forma pubblica amministrativa, ovvero ancora mediante scrittura privata autenticata, vengono registrate a cura del Notaio rogante o dall'Ufficiale rogante, entro il prescritto termine di 20 giorni dalla stipulazione dei medesimi.
3. Il D.S.G.A. provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su questo degli atti da lui rogati, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti legali e fiscali per rendere compiuto l'iter del contratto.
4. Per tali contratti egli provvede inoltre all'autentica delle copie degli atti e al rilascio delle stesse alle parti che ne facciano richiesta.

Art. 24 – Spese contrattuali

1. Le eventuali spese contrattuali necessarie per la stipulazione e per i successivi adempimenti, anche di ordine tributario, cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno così regolate:
 - a. se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, sul conto dell'Istituzione Scolastica presso l'Istituto cassiere, un deposito presuntivamente qualificato da cui si preleveranno le somme occorrenti. Esaurite le operazioni si procederà alla liquidazione del conto rimettendo all'interessato una distinta delle spese effettivamente sostenute e di conguaglio attivo o negativo del conto che dovrà essere saldato entro 30 giorni.
 - b. se poste a carico dell'Istituzione Scolastica si preleveranno le somme che si renderanno necessarie attraverso il fondo minute spese.
 - c. nel caso che l'Istituzione Scolastica anticipi le somme dovute, si procederà al loro recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista dall'art. 98 della legge sul registro (per il recupero dell'imposta di registro anticipata) ovvero si tratterà la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.

Art. 25 – Attività di gestione dei contraenti

1. L'originale del contratto una volta stipulato e registrato, nonché quello soggetto a registrazione solo in caso d'uso è custodito dal DSGA nella sua veste di responsabile del procedimento.
2. Per il DSGA nella sua veste di responsabile del procedimento, la gestione del contratto comporta anche la vigilanza sul regolare e tempestivo adempimento degli impegni e delle obbligazioni contrattualmente assunte dalle parti. Spetta al responsabile del procedimento azionare e far valere le clausole anche di natura sanzionatoria, previste dal contratto stesso ogni qualvolta se ne realizzano i presupposti.
3. Spetta altresì al responsabile del procedimento evitare che si verifichino ritardi od omissioni negli adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile, tali da comportare conseguenze negative per l'Istituzione Scolastica.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il responsabile del procedimento riferisce immediatamente al Dirigente, chiarendo le ragioni dei ritardi e delle omissioni.

Art. 26 – Inadempienze contrattuali

1. Nel caso di inadempienza contrattuale, l'Istituzione Scolastica, dopo formale ingiunzione rimasta senza esito, può affidare l'esecuzione, a spese dell'affidatario, ad un nuovo soggetto salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno.
2. I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempienza, ed esperire le azioni per l'esecuzione in danno e per il risarcimento dei danni subiti competono al Dirigente. Al medesimo compete adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o ritardi non configuranti inadempienze in senso proprio.

Art. 27 - Norme di comportamento dei fornitori

1. Le imprese partecipanti alle procedure del presente Regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla Legge 287/1990 e si astengono dal porre in essere

comportamenti anticoncorrenziali.

2. Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento o pratica di affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.
3. Qualunque "impresa" coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall'Istituto si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.
4. A tutte le imprese concorrenti è vietato accedere, in fase di procedura, agli uffici dell'Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e del D.Lgs. 50/2016, nonché in osservanza di quanto indicato nell'avviso di pre-informazione (richiesta di chiarimenti all'Ufficio informazioni complementari) o nell'invito a presentare offerta (presa visione di spazi, locali), sempre avvisando per tempo il RUP/DS.
5. Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all'Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o alla stipula del contratto e alla sua esecuzione.
6. Tutte le imprese debbono rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto e al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti.
7. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
8. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione dello stesso per colpa dell'impresa appaltatrice e può essere motivo di esclusione dall'elenco fornitori

Art. 28 - Verifica delle forniture e delle prestazioni – collaudo

1. I lavori, i servizi e le forniture acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura e/o a collaudo se trattasi di beni mobili/materiale inventariabile.
2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 30 giorni dalla consegna e dalla fatturazione delle forniture o dall'esecuzione dei servizi e vengono svolte dal personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica, nominato dal Rettore - Dirigente Scolastico. A tal fine il Dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni interne. In ogni caso del collaudo è redatto apposito verbale. In caso di mancata presenza in organico di figure professionalmente indicate a svolgere la funzione del collaudatore, il Dirigente Scolastico può individuare esperti esterni a ciò demandati, con le procedure di legge, con provvista a carico del capitolo di spesa della procedura negoziale oppure sul funzionamento.
3. Il Rettore - Dirigente Scolastico valuta la nomina della Commissione interna a seconda delle professionalità e competenze inerenti ai beni e/o servizi da collaudare. La Commissione può essere integrata anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è membro di diritto della Commissione con compiti di tenuta degli atti.
4. Per le forniture di beni mobili di valore inferiore a € 200,00, nonché per quelle relative a materiale non inventariabile o bibliografico, l'atto formale di collaudo è sostituito da un certificato che attesta la regolarità della fornitura rilasciato dal Direttore, o da un verificatore all'uopo nominato.

Art. 29 – Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale, previa attestazione della regolare esecuzione della fornitura e comunque non prima della effettiva erogazione dei fondi, ove trattasi di progetti ministeriali (PON FSE FESR) o regionale (POR) o misti.

Art. 30 – Contratti di sponsorizzazione

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Rettore – Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.45, comma 2, lett. B, del 129/2018, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola;
 - c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la Scuola;
 - d. nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - e. la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella Scuola: sportiva, di ricerca, di divulgazione didattica.

Art. 31 – Contratti di utilizzazione dei siti informatici da parte di soggetti terzi

1. L'Istituzione Scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni di studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche o enti di interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.
2. Il contratto, in particolare, dovrà provvedere:
3. l'individuazione da parte del Rettore – Dirigente Scolastico del responsabile del servizio, il quale assume la responsabilità per contenuti immessi nel sito. A tal fine il D.S. dovrà verificare non solo il nominativo ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto all'organizzazione richiedente;
4. la specificazione di una clausola che conferisca al Rettore – Dirigente Scolastico la facoltà di disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la vocazione educativa della Scuola.

Art. 32 – Alienazione di beni e forniture di servizi prodotti dall'Istituzione Scolastica nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi

1. I contratti e le convenzioni di natura privatistica aventi ad oggetto l'alienazione di beni e forniture di servizi prodotti dall'Istituzione Scolastica nell'esercizio di attività didattiche e l'esecuzione di attività per conto di terzi stipulati tra l'Istituzione Scolastica ed Enti pubblici privati, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. E - F, del D.l. 129/2018 sono stipulati dal Rettore – Dirigente Scolastico nell'ambito dei criteri e limiti di seguito stabiliti.
2. Per attività e servizi per conto terzi, di cui al presente regolamento, devono intendersi esclusivamente quelle prestazioni eseguite dall'istituzione scolastica, avvalendosi delle proprie strutture. Sono compresi i contratti relativi a prestazioni didattiche, qualora impegnino strutture dell'istituzione e siano rivolte, esclusivamente o in prevalenza a utenza del committente, per sua specifica utilità.
3. Il Rettore – Dirigente Scolastico per i contratti relativi a prestazioni di carattere didattico, commissionati da terzi, prima di procedere alla loro stipulazione deve accertare che l'esecuzione della prestazione:
 - a. Sia compatibile con lo svolgimento della normale attività didattica
 - b. Sia strumentale e funzionale alle finalità della Scuola, cioè l'attività deve trovare motivazioni di ordine didattico, di ricerca, ecc.
 - c. Nel caso si richieda l'impiego di laboratori si dovranno stabilire le modalità di utilizzo in modo da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle attività istituzionali
 - d. In caso di utilizzo di personale interno all'Istituzione Scolastica si dovrà tenere conto se le attività si collocano in orario di servizio ovvero fuori orario di servizio
 - e. Il corrispettivo da richiedere al committente per le attività disciplinate dal presente articolo è approvato dal Consiglio di Istituto, su proposta del Rettore – Dirigente Scolastico. Il corrispettivo deve essere determinato in misura tale da consentire l'integrale copertura dei costi, nonché una quota di utile. In particolare dovranno essere valutati i seguenti elementi:
 - costo dei materiali di consumo necessario allo svolgimento dell'attività
 - costo di acquisto, noleggio manutenzione o ammortamento di apparecchiature tecnico scientifiche e

- didattiche necessarie per l'esecuzione dell'attività
 - costo di eventuale prestazione relative a collaborazioni esterne necessarie alla esecuzione della prestazione
 - costo e compenso al personale impiegato nella prestazione
 - spese di carattere generale per il funzionamento della struttura (compensi per i consumi, utenze gas, acqua, energia elettrica, pulizia, ecc.)
 - altre eventuali voci di spesa incidenti sul costo globale della prestazione
4. I corrispettivi introitati saranno ripartiti, salvaguardando comunque i contratti di lavoro stipulati con il personale esterno all'Istituzione scolastica:
- a. una quota del 25% di tale corrispettivo viene acquisita al bilancio della Scuola a copertura di tutte le spese per acquisti di materiale e di attrezzature;
 - b. la somma rimanente è ripartita in una quota del 20% per spese generali di produzione da introitare al bilancio della scuola;
 - c. una quota pari al 5 % viene acquisita al bilancio della Scuola ed accantonata a copertura delle eventuali azioni risarcitorie esercitate da terzi per inadempimento della Istituzione Scolastica;
 - d. una quota non superiore al 50 % del corrispettivo viene acquisita al bilancio della Scuola da destinare al personale che collabora all'attività, nel rispetto di quanto previsto dai contratti in essere il personale esterno.
 - e. Eventuali economie relative al punto d, saranno ripartite proporzionalmente tra le voci delle lett. a e b.
5. Qualora i proventi non coprano tutti i costi previsti il consiglio di istituto dispone l'immediata cessazione della vendita di beni e delle attività a favore di terzi.
6. Per le attività previste dal presente articolo, sono dovuti i tributi nella misura e con le modalità previste dall'ordinamento tributario.
7. Le somme rimanenti dopo le operazioni indicate in precedenza, possono essere utilizzate, su proposta del Rettore – Dirigente Scolastico, per acquisti di materiale per gli alunni.

Art. 33 – Contratti di acquisto e vendita di titoli di Stato

1. La stipula di contratti di gestione finanziaria di cui all'art. 45, comma 2, lett. G del Regolamento di contabilità scolastica è possibile nel tassativo rispetto di quanto stabilito dall'art. 43, comma 6, del Regolamento stesso e a condizione che risulti compatibile con la continuità dell'erogazione del servizio educativo e formativo.
2. Possono essere destinate a questa forma di investimento solo le risorse derivanti da eredità, donazioni, legati, lasciti, ecc.
3. Tali contratti possono essere stipulati esclusivamente con Istituzioni professionali del settore, abilitate all'esercizio delle attività bancaria e finanziaria.
4. I contratti in questione devono essere finalizzati alla conservazione e all'incremento di risorse non immediatamente impiegabili, da destinare a una specifica opera di interesse dell'Istituzione Scolastica.
5. E' esclusa la possibilità di concludere contratti aleatori, operazioni finanziarie e operazioni finanziarie speculative quali:
 - acquisto di azioni;
 - acquisti di obbligazioni non indicizzate, in quanto non garantiscono in tutta la durata dell'investimento un rendimento pari a quello dei titoli di Stato semestrali;
 - l'acquisto di titoli di Stato di durata superiore ad un anno, se non indicizzati, perché non garantiscono interessi almeno pari a quelli dei B.O.T. semestrali derivati, in quanto aventi una natura fortemente speculativa e spesso aleatoria.
6. Il contratto in questione dovrà, in ogni caso, assicurare la conservazione del capitale impiegato e un rendimento non inferiore a quello dei titoli di Stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni praticate dagli istituti bancari.
7. Il contratto potrà provvedere forme di riscatto anticipato con la contemporanea clausola della garanzia della conservazione del capitale e degli interessi medio tempore maturati, decurtati dagli importi dovuti come commissione

Art. 34 – Partecipazione a progetti internazionali

Per la partecipazione a progetti internazionali si fa riferimento alla normativa vigente nei programmi comunitari. La partecipazione è ammessa per progetti internazionali rientranti nelle finalità educative e formative proprie dell'Istituto e promossi da agenzie nazionali o europee.

La partecipazione al progetto avverrà tramite contratto che indichi le finalità, le modalità, gli obblighi, i finanziamenti, i costi e gli oneri derivanti all'Istituto, al personale stesso e a terzi dalla partecipazione al progetto. Il dirigente valuterà la sostenibilità economica del progetto per la parte a carico dell'Istituto.

Il progetto dovrà essere inserito nel PTOF.

Al termine, dovrà essere redatta a carico di un responsabile di progetto, una relazione di valutazione finale sull'esperienza svolta, da diffondere tra il personale dell'Istituto.

La partecipazione di alunni e minori al progetto dovrà essere autorizzata dai genitori, indicando obblighi e responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extra orario scolastico.

Art. 35 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni avvenute con D.Lgs 56/2017.

Art. 36 - Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua formale approvazione - per le rispettive competenze - da parte del Consiglio di Amministrazione del Convitto e del Consiglio di Istituto, laddove costituiti.
2. Al fine di assicurare la gestione ordinaria delle attività del Convitto e delle Scuole annesse - in caso di decadenza degli organi collegiali competenti e nelle more della ricostituzione degli stessi - resta nella facoltà del Rettore Dirigente Scolastico provvedere all'adozione del presente regolamento, anche in assenza di formale approvazione prevista dal comma 1, ovvero apportare modifiche e integrazioni, laddove se ne ravveda la necessità in ossequio alla normativa vigente in materia.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il presente regolamento ha validità fino a sua modifica o integrazione, salvo formale approvazione da parte degli organi competenti. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le norme regolamentari in materia di attività negoziale precedentemente approvate e/o in contrasto con il presente Regolamento.
4. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 37 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale www.convittogalluppicz.edu.it - sezione "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti" del Polo Didattico Convitto "P. Galluppi" di Catanzaro, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97.

Art. 38 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni nazionali ed europee in materia.

Il Rettore - Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Cinzia Scozzafava
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93